



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

SECRETARIATO GENERALE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n.349, “*Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n.93, “*Disposizioni in campo ambientale*” e, in particolare, l’art.17, comma 3;

VISTO l’articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l’art.12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l’Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n.142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, in particolare, l’articolo 3 comma 1, lett. h;

VISTO il “*Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art.13 della Legge n.349/1986;

VISTO l’art. 2, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Segretario generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell’individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;

CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio, a seguito della riorganizzazione ministeriale in atto, ha ricevuto la conferma dell’incarico dirigenziale di livello generale di Segretario generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.P.R. del 4 ottobre 2019 in corso di registrazione;

VISTO il Decreto direttoriale n.75 datato 8 luglio 2019 di incarico dirigenziale di seconda fascia all’Avv. Pietro Cucumile, regolarmente registrato alla Corte dei Conti in data 16 luglio 2019 Reg.n. 1-2724;

VISTO il Decreto direttoriale n.66 datato 12 giugno 2019, concernente l’incarico ad interim dirigenziale di seconda fascia di direttore della Divisione II del Segretariato generale conferito all’Avv. Pietro Cucumile, regolarmente registrato alla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019, Reg. n. 1- 2659;

VISTO il Decreto del Segretario generale prot.35/SG del 20 marzo 2019 con il quale l’Avv. Pietro Cucumile, è stato individuato per l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario generale;

VISTA l’istanza, corredata di documentazione, presentata dall’Associazione denominata “*Circolo Ambientale Onlus*”, datata 27 giugno 2018 ed acquisita al prot.2781/SG del 10 luglio 2018, tesa ad ottenere l’individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della Legge n.349/86;

VISTA la nota prot.969/SG del 20 febbraio 2019 con la quale il Segretariato generale di questo Ministero ha richiesto, all’Associazione istante, documentazione integrativa relativamente a criticità riscontrate in ordine ai requisiti sia per un ordinamento interno democratico, sia per l’attività di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni;

VISTA la nota acquisita al prot.1526/SG del 21 marzo 2019, con la quale l’Associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

VISTA la nota prot. 4800/SG del 30 settembre 2019 con la quale il Segretariato generale ha comunicato all’Associazione, ai sensi dell’art. 10 *bis* della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’individuazione di cui al citato art.13, dando facoltà all’Associazione di presentare documentazione esplicativa, non risultando di fatto superate le criticità riferite ai requisiti sia di un ordinamento interno democratico, sia di una rilevante attività di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni

TENUTO CONTO che l'Associazione "*Circolo Ambientale Onlus*", con nota acquisita al prot.4882/SG del 3 ottobre 2019, ha chiesto il ritiro della citata istanza datata 27 giugno 2018;

RAVVISATA, pertanto, la manifesta volontà dell'Associazione istante a non voler procedere con l'*iter* amministrativo teso ad ottenere l'individuazione ai sensi della citata normativa;

D I S P O N E

sulla scorta delle motivazioni addotte in premessa, la chiusura del procedimento amministrativo e

D E C R E T A

P'archiviazione dell'istanza datata 27 giugno 2018 volta al riconoscimento previsto dall'art.13 della Legge n.349/86, presentata dall'Associazione denominata "*Circolo Ambientale Onlus*", C.F. 91025200600, con sede legale in Via della Cantinella n.57, 03023 Ceccano (FR), per il ritiro dell'istanza di parte manifestato con prot.4882/SG del 3 ottobre 2019

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al competente T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Vicario del Segretario Generale
Avv. Pietro Cucumile (Ph.D.)

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*